



**RELAZIONE
AL RENDICONTO DI GESTIONE
ESERCIZIO 2023**

Comune di Cimone
Provincia di Trento

Sommario

| | |
|---|-----------|
| PREMESSA | 4 |
| 1. IDENTITA' DEL COMUNE | 5 |
| 1.1 ORGANI ISTITUZIONALI..... | 5 |
| 2. ANDAMENTO DELLA GESTIONE | 5 |
| 2.1 RIEPILOGO DELLA GESTIONE FINANZIARIA | 6 |
| 2.2 LE RISULTANZE FINALI DEL CONTO DEL BILANCIO: GLI EQUILIBRI DI BILANCIO E IL RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE..... | 8 |
| 2.3 LA GESTIONE DI CASSA | 15 |
| 2.4 LA GESTIONE DEI RESIDUI..... | 15 |
| 2.5 IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA E DI SPESA | 17 |
| 2.6 ELENCO DEGLI INTERVENTI ATTIVATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI | 18 |
| 2.7 ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI | 19 |
| 3. ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE | 20 |
| 3.1 ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA | 20 |
| 3.2 DEBITI FUORI BILANCIO | 21 |
| 3.3 VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA..... | 21 |
| 3.4 PIANO DI MIGLIORAMENTO | 22 |
| 3.5 ANALISI PER INDICI | 23 |
| 3.6 PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE DAL COMUNE..... | 23 |
| 3.8 ASSEVERAZIONI CON I PROPRI ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE | 25 |
| 3.9 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI | 25 |
| 3.10 GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE | 26 |
| 3.11 PROSPETTO CERTIFICAZIONE COVID 19 | 26 |
| 3.12. ELENCO CREDITI INESIGIBILI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO | 27 |
| Non ci sono crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio. | 27 |
| 4.0 NOTA INTEGRATIVA SEMPLIFICATA AL PROSPETTO DI STATO PATRIMONIALE | 28 |
| RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI CONTABILI..... | 28 |
| STATO PATRIMONIALE ATTIVO | 30 |
| A. Crediti verso lo stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione..... | 30 |
| B. Immobilizzazioni..... | 30 |
| STATO PATRIMONIALE PASSIVO | 34 |
| A. PATRIMONIO NETTO | 34 |
| B. FONDI PER RISCHI E ONERI..... | 39 |
| C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 39 |
| D. DEBITI..... | 40 |
| E. RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI..... | 41 |
| CONTI D'ORDINE | 42 |
| CONCLUSIONE | 43 |

PREMESSA

La relazione al rendiconto della gestione costituisce il documento conclusivo al processo di programmazione, iniziato con l'approvazione del Bilancio di Previsione, con il quale si espone il rendiconto dell'attività svolta durante l'esercizio precedente, nonché le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti.

Come noto, la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, ha disposto che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Dal 1° gennaio 2016 pertanto gli enti locali hanno provveduto alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs 118/2011.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Per quanto attiene agli schemi contabili, la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Conseguentemente anche i documenti necessari alla rendicontazione delle attività svolte durante l'esercizio hanno risentito delle innovazioni introdotte dalla riforma contabile, e risultano quindi più "sintetici".

Il Rendiconto della Gestione è un sistema di documenti tesi a dimostrare i risultati conseguiti durante la gestione, in relazione alle risorse che si sono rese disponibili, ed al corrispondente impiego delle stesse per il raggiungimento degli obiettivi, sia strategici di lungo termine, che operativi di breve e medio termine.

La presente relazione costituisce specificazione e lettura dei dati contenuti nel rendiconto di gestione.

1. IDENTITA' DEL COMUNE

1.1 ORGANI ISTITUZIONALI

Nel 2023 sono stati organi di governo del comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Nel 2023 gli organi di governo del Comune di Cimone, eletti in data 22 settembre 2020, erano così composti:

CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|-------------|-------------------|
| Sindaco | Damiano Bisesti |
| Consigliere | Diletto Andreolli |
| Consigliere | Giuseppe Coser |
| Consigliere | Edin Kovacevic |
| Consigliere | Franesco Linardi |
| Consigliere | Walter Piffer |

GIUNTA COMUNALE

| | |
|-------------|------------------|
| Sindaco | Damiano Bisesti |
| Assessore | Michela Larentis |
| Assessore | Daniele Lasta |
| Vicesindaco | Emilio Zanotelli |

2. ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Nella presente sezione si forniscono le informazioni sui risultati finanziari, sui criteri adottati nella formazione del rendiconto e nella valutazione delle singole voci in esso contenute. Tali informazioni sono fondamentali per permettere la valutazione dell'operato dell'amministrazione.

Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.

Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:

per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;

per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato.

Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio.

2.1 RIEPILOGO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Per consentire una prima valutazione del grado di raggiungimento dei programmi indicati negli strumenti di programmazione, si pongono a confronto i dati di sintesi del bilancio di previsione iniziale e definitivo con i dati finali del conto del bilancio.

CONFRONTO CON PREVISIONI INIZIALI:

ENTRATA

| TITOLO | DENOMINAZIONE | Previsione iniziale | Accertamenti | % di realizzazione |
|----------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| TITOLO 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 177.700,00 | 169.257,04 | 95,25 |
| TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | 540.340,00 | 519.460,72 | 96,14 |
| TITOLO 3 | Entrate extratributarie | 255.560,00 | 262.908,73 | 102,88 |
| TITOLO 4 | Entrate in conto capitale | 1.018.350,00 | 207.012,83 | 20,33 |
| TITOLO 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 6 | Accensione prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 790.000,00 | 221.586,75 | 28,05 |
| | TOTALE TITOLI | 3.031.950,00 | 1.380.226,07 | 342,64 |

SPESA

| TITOLO | DENOMINAZIONE | Previsione iniziale | Impegni | % di realizzazione |
|----------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| TITOLO 1 | Correnti | 919.550,00 | 746.655,17 | 81,20 |
| TITOLO 2 | In conto capitale | 1.018.350,00 | 553.712,46 | 54,37 |
| TITOLO 3 | Per incremento attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 4 | Rimborso prestiti | 54.050,00 | 54.003,15 | 99,91 |
| TITOLO 5 | Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 7 | Uscite per conto di terzi e partite di giro | 790.000,00 | 221.586,75 | 28,05 |
| | TOTALE TITOLI | 3.031.950,00 | 1.575.957,53 | 263,53 |

CONFRONTO CON PREVISIONI DEFINITIVE:

ENTRATA

| TITOLO | DENOMINAZIONE | Previsione definitiva | Accertamenti | % di realizzazione |
|---------------|---|------------------------------|---------------------|---------------------------|
| TITOLO 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 179.531,49 | 169.257,04 | 94,28 |
| TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | 520.997,00 | 519.460,72 | 99,71 |
| TITOLO 3 | Entrate extratributarie | 265.570,50 | 262.908,73 | 99,00 |
| TITOLO 4 | Entrate in conto capitale | 354.165,66 | 207.012,83 | 58,45 |
| TITOLO 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 6 | Accensione prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 790.000,00 | 221.586,75 | 28,05 |
| | TOTALE TITOLI | 2.360.264,65 | 1.380.226,07 | 379,48 |

SPESA

| TITOLO | DENOMINAZIONE | Previsione definitiva | Impegni | % di realizzazione |
|---------------|---|------------------------------|---------------------|---------------------------|
| TITOLO 1 | Correnti | 920.294,40 | 746.655,17 | 81,13 |
| TITOLO 2 | In conto capitale | 949.193,15 | 553.712,46 | 58,34 |
| TITOLO 3 | Per incremento attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 4 | Rimborso prestiti | 54.050,00 | 54.003,15 | 99,91 |
| TITOLO 5 | Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 7 | Uscite per conto di terzi e partite di giro | 790.000,00 | 221.586,75 | 28,05 |
| | TOTALE TITOLI | 2.963.537,55 | 1.575.957,53 | 267,43 |

Il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 29/12/2022.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 19/07/2023 è stata adottata la delibera di salvaguardia e assestamento ai sensi degli articoli 175 e 193 d.lgs. 18 agosto 2000.

Da ultimo, in sede di deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui propedeutico alla formazione del rendiconto 2023, con deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 07/03/2024, sono state adeguate le previsioni in entrata e in spesa del fondo pluriennale vincolato.

Al bilancio 2023 è stato applicato avanzo di amministrazione di € 485.735,19.

2.2 LE RISULTANZE FINALI DEL CONTO DEL BILANCIO: GLI EQUILIBRI DI BILANCIO E IL RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE.

Tale risultato se positivo è detto avanzo, se negativo disavanzo, se uguale a zero si definisce pareggio finanziario.

Il risultato contabile di amministrazione è successivamente scomposto in risultato della gestione di competenza ed in risultato della gestione residui.

| | | GESTIONE | | |
|---|------------|------------|--------------|-------------------|
| | | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
| Fondo cassa al 1° gennaio 2023 | | | | 80.410,40 |
| RISCOSSIONI | (+) | 333.236,23 | 1.201.760,98 | 1.534.997,21 |
| PAGAMENTI | (-) | 140.014,41 | 1.118.462,44 | 1.258.476,85 |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 | (=) | | | 356.930,76 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre | (-) | | | 0,00 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 | (=) | | | 356.930,76 |
| RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i> | (+) | 853.016,02 | 178.465,09 | 1.031.481,11 |
| RESIDUI PASSIVI | (-) | 214.272,31 | 457.495,09 | 671.767,40 |
| FONDOPLURIENNALEVINCOLATO PER SPESE CORRENTI | (-) | | | 4.411,87 |
| FONDOPLURIENNALEVINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | (-) | | | 226.497,41 |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE | (=) | | | 485.735,19 |

Di seguito si riporta il trend storico del risultato di amministrazione dell'ultimo triennio:

| DESCRIZIONE | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------------|------------|------------|
| Risultato finanziario contabile derivante dalla gestione finanziaria | 227.133,97 | 323.195,23 | 485.735,19 |

I risultati finanziari dell'esercizio assumono maggior rilevanza se si vanno a dettagliare

nelle loro varie componenti.

Individuando i componenti, si riesce a comprendere meglio il perché del formarsi di tali risultati.

Si evidenziano perciò delle tabelle in cui è possibile analizzare tale scomposizione.

| GESTIONE RESIDUI | | |
|---|-----|-------------------|
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (Avanzo + Disavanzo -) | | 323.195,23 |
| MAGGIORI (+) O MINORI (-) RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI | (+) | 94,06 |
| MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI (+) | (-) | -813,74 |
| RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI | | 907,80 |
| | | |
| GESTIONE COMPETENZA | | |
| FONDO PLURIENNALI VINCOLATI DI ENTRATA | (+) | 588.272,90 |
| ACCERTAMENTI A COMPETENZA | (+) | 1.380.226,07 |
| UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | (+) | 15.000,00 |
| IMPEGNI A COMPETENZA | (-) | 1.575.957,53 |
| FONDI PLURIENNALI VINCOLATI DI SPESA | (-) | 230.909,28 |
| RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA (W1) | | 176.632,16 |
| RISORSE ACCANTONATE STANZIATE NELL'ESERCIZIO | (-) | 8.250,00 |
| RISORSE VINCOLATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO | (-) | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI BILANCIO (W2) | | 168.382,16 |
| VARIAZIONE ACCANTONAMENTI EFFETTUATI IN SEDE DI RENDICONTO | (-) | -14.414,31 |
| EQUILIBRIO COMPLESSIVO (W3) | | 182.796,47 |
| | | |

In particolare, il risultato derivante dalla gestione di competenza è suddiviso secondo la sua provenienza, dalla parte corrente, o dalla parte in conto capitale, del bilancio.

| LA GESTIONE DI COMPETENZA | |
|---|-------------------|
| 1) LA GESTIONE CORRENTE | |
| Fondo pluriennale vincolato parte corrente | 8.245,41 |
| Entrate correnti (Titolo I, II e III) | 951.626,49 |
| Avanzo applicato alla parte corrente | 0,00 |
| Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata spese corrente ed alte entrate in conto capitale destinate alle spese correnti | 0,00 |
| Entrate correnti destinate alle spese in conto capitale (-) | 0,00 |
| TOTALE RISORSE CORRENTI | 959.871,90 |
| Spese Titolo I | 746.655,17 |
| Spese Titolo II (codice 2.04) trasferimenti in c/capitale | 0,00 |
| Spese titolo IV per rimborso/estinzione quote capitale prestiti | 54.003,15 |
| Fondo pluriennale vincolato per parte corrente (S) | 4.411,87 |
| TOTALE IMPIEGHI CORRENTI | 805.070,19 |
| RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (01) | 154.801,71 |
| Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio es. 2023 | 8.250,00 |
| Risorse vincolate di parte corrente del bilancio | 0,00 |
| EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE (02) | 146.551,71 |
| Variazione accantonamenti di parte corrente in sede di rendiconot | -14.414,31 |
| EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE (03) | 160.966,02 |
| 2) LA GESTIONE C/CAPITALE | |
| Entrate Titolo IV, Titolo V e Titolo VI | 207.012,83 |
| Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata a spese correnti (-) | |
| Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale (+) | |
| Fondo pluriennale vincolato parte investimenti (E) | 580.027,49 |
| Avanzo amministrazione applicato agli investimenti | 15.000,00 |
| TOTALE RISORSE PARTE INVESTIMENTI | 802.040,32 |
| Spese Titolo II | 553.712,46 |
| Spese Titolo II (codice 2.04) trasferimenti in c/capitale | |
| Spese Titolo III | |
| Fondo pluriennale vincolato parte investimenti (S) | 226.497,41 |
| TOTALE IMPIEGHI PARTE INVESTIMENTI | 780.209,87 |
| RISULTATO DI COMPETENZA DELLA PARTE CAPITALE (Z1) | 21.830,45 |
| Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'es. 2023 | 0,00 |
| Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio | 0,00 |
| EQUILIBRI DI BILANCIO IN C/CAPITALE (Z2) | 21.830,45 |
| Variazioni accantonamenti di parte corrente in sede di rendiconot | 0,00 |
| EQUILIBRI COMPLESSIVI IN C/CAPITALE (Z3) | 21.830,45 |

I principali equilibri di bilancio relativi sono l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio di parte capitale come evidenziati nelle tabelle sopra riportate.

L'equilibrio di parte corrente è un indicatore importante delle condizioni di salute dell'ente, in quanto segnala la capacità di sostenere le spese necessarie per la gestione corrente (personale, gestione ordinaria dei servizi, rimborso delle quote di mutuo, utenze, ecc ecc),

ricorrendo esclusivamente alle entrate correnti (tributi, trasferimenti correnti, tariffe da servizi pubblici e proventi dei beni).

Il prospetto sotto riportato evidenzia un risultato positivo del risultato di competenza sia di parte corrente che di parte capitale.

L'equilibrio in conto capitale dimostra in che modo l'ente finanzia le proprie spese per investimenti, con eventuale ricorso all'indebitamento.

Con il DM 19 agosto 2019, sono state apportate diverse modifiche ai principi contabili applicati al D.lgs. 118/2011 ed in particolare sono stati aggiornati i prospetti relativi alla rilevazione degli equilibri di bilancio, del risultato di amministrazione e del quadro generale riassuntivo allegati al rendiconto e al bilancio di previsione.

In particolare, per quanto riguarda gli equilibri di bilancio, sono stati introdotti:

EQUILIBRIO DELLA GESTIONE: completa il risultato di competenza evidenziando le quote accantonate a bilancio da finanziarsi obbligatoriamente nel rispetto dei principi contabili e le risorse vincolate eventualmente accertate senza il corrispondente impegno entro la fine dell'esercizio;

EQUILIBRIO COMPLESSIVO: oltre le quote accantonate obbligatoriamente per legge in sede di bilancio di previsione e alle quote vincolate, considera anche gli accantonamenti fatti direttamente in sede di predisposizione del rendiconto di gestione e che non devono essere obbligatoriamente finanziati nel corso della gestione.

Nei prospetti sopra evidenziati e nell'allegato al rendiconto relativo alla verifica degli equilibri, i nuovi equilibri sono evidenziati per la parte corrente e per la parte capitale.

Infine, si rappresenta il risultato di amministrazione in base alla nuova composizione, come richiesto dall'art. 187 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che classifica il risultato di amministrazione in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati:

| Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 (A) | | 485.735,19 € |
|--|---|---------------------|
| Parte accantonata | | |
| Fondo perdite società partecipate | | 0,00 |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023 | | 77.055,52 |
| Fondo contenzioso | | 0,00 |
| Altri accantonamenti | | 76.446,80 |
| Fondo di garanzia debiti commerciali | | 0,00 |
| | Totale parte accantonata (B) | 153.502,32 |
| Parte vincolata | | |
| Vincoli derivanti da legge e principi contabili | | 0,00 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | | 3.522,68 |
| Vincoli derivanti dalla contrattazione di mutui | | 0,00 |
| | Totale parte vincolata (C) | 3.522,68 |
| Parte destinata agli investimenti | | 39.789,94 |
| | Totale parte destinata agli investimenti (D) | 39.789,94 |
| | Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) | 288.920,25 € |

Si richiamano di seguito le risultanze dell'istruttoria compiuta sui diversi vincoli ed accantonamenti al fine di rideterminare il risultato di amministrazione al 31.12.2023, al netto

di impegni ed accertamenti cancellati e confluiti nel fondo pluriennale vincolato, al fine di essere riempuiti negli esercizi 2024 e successivi.

A partire dal rendiconto 2019, il comune allega i prospetti a1) a2) a3) relativi alla composizione dell'avanzo vincolato, accantonato e destinato a cui si rinvia per il dettaglio circa la composizione delle quote accantonate, vincolate e destinate dell'avanzo:

FONDI VINCOLATI

Ai sensi dell'art. 187 comma 3ter del TUEL, costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
- derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

| | |
|--|-----------------|
| Vincoli stabiliti dalla legge | - |
| Vincoli per trasferimenti | 3.522,68 |
| Vincoli da indebitamento | |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente | |
| Altri vincoli | |
| TOTALE FONDI VINCOLATI | 3.522,68 |

FONDI ACCANTONATI

Il Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 prevede che la quota accantonata del risultato di amministrazione sia costituita da:

- l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
- gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento);
- gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.

b1) Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

Il risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma "certa", in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile

sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno "incerto" il risultato di amministrazione.

L'art. 167 comma 2 TUEL prevede che una quota del risultato di amministrazione sia accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non possa essere destinata ad altro utilizzo.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187 TUEL, in sede di determinazione del risultato di amministrazione è accantonata una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Tale accantonamento è riferito ai residui attivi relativi all'esercizio in corso ed agli esercizi precedenti già esigibili.

Per valutare la congruità del fondo, si provvede:

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di dubbia e di difficile esazione, l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento;

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun'entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. L'importo dei residui attivi all'inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere ridotto di una percentuale pari all'incidenza dei residui attivi di cui alla lettera b) (residui attivi cancellati in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate) e d) (residui attivi cancellati ed imputati agli esercizi successivi) dell'allegato 5/2 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui, rispetto al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto 2023. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti all'avvio della riforma.

b3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2).

Con riferimento alla lettera b2) la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria dei residui attivi al 1° gennaio di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

Nell'allegato al rendiconto vengono riportate le percentuali accantonate per ogni tipologia di entrata per un totale di 77.055,52 euro.

B2) Accantonamento al fondo contenzioso

Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi

di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine è necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata.

Il comune non ha effettuato alcuno stanziamento relativo al fondo contenzioso.

B3) Altri accantonamenti

Il comune nella quota "Altri accantonamenti" ha previsto:

- l'accantonamento per TFR per 68.957,85 relativo al TFR quota ente;
- l'accantonamento di indennità di fine mandato per euro 6.003,20
- l'accertamento dei gettoni consiglieri comunali 2016 per euro 390,60
- l'accertamento del FOREG obiettivi specifici per euro 1.095,15:

B4) Fondo di garanzia debiti commerciali

L'art. 1 comma 859 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) introduce, a partire dall'anno 2021, l'obbligo a carico delle amministrazioni pubbliche di istituire il fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, nelle percentuali indicate ai successivi commi da 862 a 864, al ricorrere delle condizioni ivi riportate;

Il comma 862 del citato articolo, in base al quale entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali;

Le condizioni poste quale fondamento dell'obbligo di prevedere il fondo in questione sono sintetizzate nella seguente tabella:

| Condizione | % accantonamento su stanziamenti spesa per acquisto di beni e servizi (escluse fonti vincolate) |
|---|---|
| A1) mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente | 5% |
| A2) indicatore ritardo annuale dei pagamenti > 60 gg. | 5% |
| A3) mancata pubblicazione ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e/o mancata trasmissione alla PCC dello stock debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente e delle informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture | 5% |
| B) indicatore ritardo annuale pagamenti tra 31 e 60 gg. | 3% |
| C) indicatore ritardo annuale pagamenti tra 11 e 30 gg. | 2% |
| D) indicatore ritardo annuale pagamenti tra 1 e 10 gg. | 1% |

L'accantonamento del 5% (condizione A1) non si applica qualora il debito commerciale residuo scaduto, di cui all'articolo 33 D.Lgs. n. 33/2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non sia superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo Esercizio.

Il comma 863 prevede che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.

Il Comune di Cimone nel 2022 ha uno stock del debito residuo inferiore al 5% delle fatture ricevute, per questo motivo non è stato previsto alcun accantonamento. Diversamente lo stock è peggiorato rispetto all'anno precedente, in quanto nell'esercizio 2023 l'ufficio della ragioneria è rimasto vuoto per gran parte dell'anno.

| | |
|--|----------------|
| stock debito residuo 31/12/2022 | 189,34€ |
| fatture ricevute nel 2022 | 1.017.045,03 € |
| Indicatore finale ritardo annuale pagamenti 2022 (dato da PCC) | -10,63 gg |
| obbligo accantonamento fondo di garanzia debiti commerciali da accantonare | 0% |

B5) Fondo perdite società partecipate

Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali *comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, *che adottano la contabilità finanziaria*, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Il comune di Cimone dunque non ha provveduto all'accantonamento di tale fondo.

2.3 LA GESTIONE DI CASSA

Oggetto di attenta analisi è anche la gestione di cassa al fine di attuare una corretta gestione dei flussi finanziari, al fine di evitare costose anticipazioni di tesoreria.

Il nuovo sistema contabile ha reintrodotta la previsione di cassa nel bilancio di previsione: ai sensi dell'art. 162 del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 118/2011, infatti, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa per il primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di sola competenza per gli esercizi successivi.

Nelle tabelle che seguono si evidenzia l'andamento nell'anno di questa gestione.

| | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
|--|------------|--------------|--------------|
| FONDO DI CASSA al 1 gennaio 2023 | | | 80.410,40 |
| Riscossioni | 333.236,23 | 1.201.760,98 | 1.534.997,21 |
| Pagamenti | 140.014,41 | 1.118.462,44 | 1.258.476,85 |
| FONDO DI CASSA risultante 31 dicembre 2023 | | | 356.930,76 |
| Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate | | | 0,00 |
| FONDO DI CASSA AL 31 dicembre 2023 | | | 356.930,76 |

Durante l'esercizio 2023 l'Ente non è ricorso ad anticipazioni di cassa e non ha disposto l'utilizzo in termini di cassa di entrate vincolate.

2.4 LA GESTIONE DEI RESIDUI

In applicazione dei nuovi principi contabili l'ente, prima dell'inserimento dei residui attivi e

passivi nel rendiconto dell'esercizio 2023, ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, di cui all'art. 228 del D.lgs. 267/2000.

Nelle more dell'approvazione del rendiconto, poiché l'attuazione delle entrate e delle spese nell'esercizio precedente ha talvolta un andamento differente rispetto a quello previsto, le somme accertate e/o impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re imputate all'esercizio in cui sono esigibili.

Le variazioni necessarie alla re imputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Si riporta nella tabella sottostante l'analisi dei residui distinti per titoli ed anno di provenienza:

| RIEPILOGO GENERALE RESIDUI ATTIVI | |
|--|---------------------|
| ANNO | RESIDUO |
| 2017 | 2.773,79 |
| 2018 | 9.253,37 |
| 2019 | 54.366,18 |
| 2020 | 75.270,25 |
| 2021 | 262.774,94 |
| 2022 | 448.566,49 |
| 2023 | 168.850,39 |
| TOTALE | 1.021.855,41 |

| RIEPILOGO GENERALE RESIDUI PASSIVI | |
|---|-------------------|
| ANNO | RESIDUO |
| 2018 | 642,80 |
| 2019 | 18.794,73 |
| 2020 | 5.761,11 |
| 2021 | 103.366,81 |
| 2022 | 81.287,43 |
| 2023 | 226.004,24 |
| TOTALE | 435.857,12 |

Si riporta in questa sezione l'elenco dei residui attivi con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, compresi i crediti di cui al comma 4, lett. n).

| Anno Acc. | Num. Acc. | Capitolo | Desc. Capit. | Disponibile |
|------------------|------------------|-----------------|--|--------------------|
| 2017 | | 360/0 | Proventi Mensa Scolastica - Scuola Elementare (Residui 2017 Misti) | 263,44 |
| 2017 | | 452/0 | Proventi Dei Servizi Di Acquedotto E Fognatura (Rilevante Ai Fini I.V.A.) Ad Esaurimento | 2.510,35 |

2.5 IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA E DI SPESA

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata.

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescindendo dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato è costituito:

- in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata al 01/01/2023 è pari a:

| FPV | 2023 |
|-----------------------------|-----------|
| FPV - parte corrente | 8.245,41 |
| FPV - parte capitale | 58.027,49 |
| | |

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di

spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;

- le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

| FPV | 2023 |
|----------------------|------------|
| FPV - parte corrente | 4.411,87 |
| FPV - parte capitale | 226.497,41 |

Per la distribuzione del fondo pluriennale vincolato all'interno delle varie missioni, si rinvia al corrispondente allegato al rendiconto.

2.6 ELENCO DEGLI INTERVENTI ATTIVATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI

Di seguito si riporta l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria e degli acquisti in conto capitale, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, nonché l'elenco dei lavori pubblici attivati nel corso del 2023.

ENTRATE CORRENTI

Particolare attenzione deve essere posta all'analisi delle entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti ed al rimborso dei prestiti.

Le risorse correnti costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Nel 2023 il saldo positivo di parte corrente non è stato destinato a spese di investimento.

INDEBITAMENTO

Nel corso del 2023 l'ente non ha stipulato nuovi indebitamenti.

Di seguito si riposta l'evoluzione dell'indebitamento dell'ultimo triennio

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Debito iniziale | € 594.034,85 | € 540.031,70 | € 486.028,55 |
| Nuovi prestiti | | | |
| Rimborso quote | € 54.003,15 | € 54.003,15 | € 54.003,15 |
| Estinzioni anticipate | | | |
| Variazioni | | | |
| Debito di fine esercizio | € 540.031,70 | € 486.028,55 | € 432.025,40 |

QUADRO DI RIEPILOGO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

In allegato si riporta l'elenco delle spese in conto capitale con le relative fonti di finanziamento

2.7 ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti inc/capitale,
- gli eventi calamitosi,
- le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- gli investimenti diretti,
- i contributi agli investimenti.

Per quanto riguarda le entrate e le spese in conto capitale, risultano tutte non ricorrenti. Di seguito si riporta l'elenco delle entrate e delle spese correnti non ricorrenti:

| ENTRATE CORRENTI NON RICORRENTI | | | |
|---------------------------------|----------|--|------------------|
| CAPITOLO | ARTICOLO | DESCRIZIONE | ACCERTAMENTI |
| 24 | 0 | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI | 17.627,22 |
| 60 | 0 | TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO | 103,30 |
| 70 | 0 | TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI | 181,65 |
| | | PROVENTI DALLA CONCESSIONE DI LOCULI, COLOMBARI O CAPPELLE | 2.800,00 |
| | | TOTALE | 20.712,17 |
| | | ENTRATA NON RICORRENTI CHE CONFLUISCONO IN AVANZO VINCOLATO | - |
| | | ENTRATE NON RICORRENTI VINCOLATE A FINANZIAMENTO DI SPESE RICORRENTI | - |
| | | ENTRATE NON RICORRENTI CHE FINANZIANO SPESE NON RICORRENTI | 20.712,17 |

| SPESE CORRENTI NON RICORRENTI | | | |
|-------------------------------|----------|---|-------------------|
| CAPITOLO | ARTICOLO | DESCRIZIONE | IMPEGNI |
| 65 | 0 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI - NON DI RUOLO | 24.117,63 |
| 66 | 0 | IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO - NON DI RUOLO | 1.810,50 |
| 67 | 0 | CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI NON DI RUOLO | 9.723,75 |
| 80 | 0 | SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO | 1.422,83 |
| 187 | 0 | PRESTAZIONE PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DI NATURA TRIBUTARIA | 3.294,00 |
| 307 | 0 | CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO E STATO CIVILE | 1.088,38 |
| 405 | 0 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO E STATO CIVILE - A TEMPO DETERMINATO | 23.261,01 |
| 420 | 0 | ACQUISTO BENI PER SERVIZIO ELETTORALE COMUNALE | 1.271,04 |
| 430 | 0 | SPESE RELATIVE A SERVIZI PER CONSULTAZIONI POPOLARI | 2.213,13 |
| 135 | 0 | SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO | 1.350,00 |
| 2685 | 0 | SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI | 6.462,84 |
| 905 | 0 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE SCUOLA MATERNA - INSERVIENTI FUORI RUOLO | 31.655,74 |
| | | | 107.670,85 |
| | | AVANZO VINCOLATO CHE FINANZIA SPESE NON RICORRENTI | - |
| | | AVANZO ACCANTONATO CHE FINANZIA SPESE NON RICORRENTI | - |
| | | | 107.670,85 |

3. ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE

Si riportano di seguito le altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

3.1 ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Non sono state effettuate spese di rappresentanza nell'anno 2023.

3.2 DEBITI FUORI BILANCIO

Si attesta che nel 2023 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio.

3.3 VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Lo Statuto speciale per il Trentino Alto – Adige stabilisce, all'articolo 79, comma 3, che "Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministero dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali".

Il combinato disposto dell'art. 1, comma 710, della legge di stabilità 2016 (nazionale) e dell'art. 16, comma 2, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 "Legge di stabilità provinciale 2016", in sostituzione del patto di stabilità introduce, a partire dall'esercizio 2016, un meccanismo di equilibrio finanziario basato sul saldo di competenza, che non potrà mai essere negativo calcolato dalla somma delle entrate finali (entrate correnti, entrate in c/capitale ed entrate da riduzione di attività finanziarie) e diminuito dalle spese finali (spese correnti, spese in c/capitale e spese per incremento di attività finanziarie);

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

La legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali".

L'art. 9 della Legge n. 243 del 24 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali. Ai fini della specificazione del saldo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema.

Il comma 1-bis specifica che, per gli anni 2017 – 2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Successivamente la sentenza n. 274/2017 e la sentenza n. 101/2018 della Corte costituzionale hanno disposto che l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non debbano subire limitazioni nel loro utilizzo.

La legge 30 dicembre 2018 nr. 145 (Legge di bilancio 2019), a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 247/2017, ha sancito il superamento del rispetto del vincolo di finanza pubblica stabilendo che gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Infine, la circolare n. 5 del 09/03/2020 ha stabilito che l'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), in coerenza con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, deve essere rispettato dall'intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito.

3.4 PIANO DI MIGLIORAMENTO

La legge provinciale 27/2010 e s.m., all'articolo 8 comma 1 bis, ha introdotto l'obbligo di adozione di un piano di miglioramento finalizzato alla riduzione della spesa corrente. Per i comuni sottoposti all'obbligo di gestione associata e per quelli costituiti a seguito di fusione a partire dal 2016 il piano di miglioramento è stato sostituito dal progetto di riorganizzazione dei servizi relativo alla gestione associata e alla fusione, dal quale risulti il percorso di riduzione della spesa corrente finalizzato al conseguimento dell'obiettivo imposto alle scadenze previste. Con deliberazione n. 1952 del 9 novembre 2015, la Giunta provinciale di Trento ha stabilito gli ambiti territoriali ed indicato l'obiettivo in termini di efficientamento da raggiungere entro il 1° luglio 2019. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 317/2016 sono stati individuati, inoltre, gli obiettivi di riduzione della spesa per i Comuni interessati da processi di fusione. Infine, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1228/2016 sono stati modificati e precisati i contenuti delle citate deliberazioni n. 1952/2015 e 317/2016, nonché definiti gli adempimenti conseguenti agli esiti dei referendum per la fusione dei comuni del 20 marzo 2016 e del 22 maggio 2016 ed i criteri per il monitoraggio degli obiettivi di riduzione della spesa. Il miglioramento dell'organizzazione anzi accennato consiste, specificatamente, nella razionalizzazione dell'organizzazione delle funzioni e dei servizi, nella riduzione del personale adibito a funzioni interne e nel riutilizzo nei servizi ai cittadini, nella specializzazione del personale dipendente, con scambio di competenze e di esperienze professionali tra i dipendenti. Con successivi provvedimenti deliberativi, assunti d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, la Giunta provinciale ha stabilito gli obiettivi di risparmio di spesa nonché i tempi di raggiungimento degli stessi. Le modalità di raggiungimento dell'obiettivo sono state definite con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1228/2016 che ha individuato la spesa di riferimento rispetto alla quale operare la riduzione della spesa o mantenerne l'invarianza. Nello specifico è stato previsto che l'obiettivo dovesse essere verificato prioritariamente sull'andamento dei pagamenti di spesa corrente contabilizzati nella missione 1, con riferimento al consuntivo 2019, rispetto al medesimo dato riferito al conto consuntivo 2012 e contabilizzato nella funzione 1. La disciplina provinciale prevede inoltre che qualora la riduzione di spesa relativa alla missione 1 non sia tale da garantire il raggiungimento dell'obiettivo assegnato, a quest'ultimo possono concorrere le riduzioni operate sulle altre missioni di spesa, fermo restando che la spesa derivante dalla missione 1 non può comunque aumentare rispetto al 2012. Il monitoraggio, per la verifica del rispetto degli obiettivi di riduzione della spesa, è stato effettuato avendo a riferimento l'aggregato di spesa corrispondente alla funzione 1 del titolo 1 della spesa corrente del bilancio comunale verificato prioritariamente sull'andamento dei pagamenti (intesi come somma dei pagamenti relativi alla gestione di competenza e alla gestione residui) riferito al conto consuntivo 2012 rispetto al medesimo dato desunto dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario relativo all'anno 2019. Va in ogni caso rilevato che l'art. 9 L.P. 12/02/2019 n. 1 dispone quanto segue: 1. In attesa della revisione della legislazione provinciale relativa alla definizione dei rapporti tra i diversi livelli di governo dell'autonomia trentina, anche con riferimento all'esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività da parte dei comuni, è sospeso, per un periodo non superiore a centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore di questo articolo, l'obbligo di adozione da parte dei comuni dei provvedimenti previsti dall'articolo 9 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e dalla relativa disciplina attuativa non ancora adottati alla data di entrata in

vigore di questo articolo. 2. È fatto salvo l'obbligo di raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti dall'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 e dalla relativa disciplina attuativa. Con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2020, per gli anni 2020-2024, le parti avevano concordato di proseguire l'azione di razionalizzazione della spesa intrapresa nel quinquennio precedente. In particolare hanno proposto di assumere come principio guida la salvaguardia del livello di spesa corrente raggiunto nel 2019 nella Missione 1, declinando tale obiettivo in modo differenziato a seconda che il comune abbia o meno conseguito, nell'esercizio 2019 l'obiettivo di riduzione della spesa. Con l'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritta in data 13 luglio 2020, le parti hanno concordato di sospendere per l'esercizio 2020 l'obiettivo di qualificazione della spesa per i comuni trentini, in considerazione dell'incertezza degli effetti dell'emergenza epidemiologica sui bilanci comunali sia in termini di minori entrate che di maggiori spese. Anche per gli anni 2022-2023 è rimasta in vigore la sospensione dell'obiettivo di qualificazione della spesa.

3.5 ANALISI PER INDICI

Al rendiconto è allegato il piano degli indicatori e dei risultanti attesi del bilancio che permette di comprendere in modo intuitivo l'andamento della gestione nell'anno.

Per quanto concerne i parametri per l'individuazione delle condizioni di Ente strutturalmente deficitario previsti dall'articolo 228, comma 5 del T.U.E.L, come da allegato al rendiconto, si evidenzia che l'ente non risulta essere in condizione di ente strutturalmente deficitario.

Successivamente si evidenziano le proiezioni storiche dei dati, per offrire un'utile valutazione del trend degli indicatori analizzati.

Indice di tempestività dei pagamenti

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è un parametro introdotto e disciplinato dall'art. 8 D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/06/2014, n. 89, e dal DPCM 22 settembre 2014, che ne ha definito le modalità di calcolo e di pubblicazione sul sito dell'Amministrazione, alla sezione "Amministrazione trasparente".

L'indicatore è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo:

al NUMERATORE - la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori;

al DENOMINATORE - la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento.

Il risultato di tale operazione determinerà l'unità di misura che sarà rappresentata da un numero che corrisponde a giorni.

Tale numero sarà preceduto da un segno - (meno), in caso di pagamento avvenuto mediamente in anticipo rispetto alla scadenza della fattura.

Si riporta di seguito l'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al DPCM 22/09/2014.

| | |
|---|--------|
| Tempo medio ponderato di pagamento 2023 | 147 gg |
| Tempo medio ponderato di ritardo 2023 | 113 gg |

3.6 PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE DAL COMUNE

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute dall'ente:

| Denominazione | Tipologia | Attività | Quota di partecipazione |
|---|-----------|---|-------------------------|
| Consorzio dei Comuni Trentini - Società cooperativa | Consorzio | Attività di consulenza, supporto organizzativo e rappresentanza dell'Ente nell'ambito delle proprie finalità istituzionali. | 0,51% |
| Trentino Digitale S.p.A. | Società | Produzione di servizi strumentali all'Ente e alle finalità istituzionali in ambito informatico. | 0,0029% |
| Trentino Riscossioni S.p.A. | Società | Gestione entrate comunali | 0,006% |
| Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle Laghi Soc. Coop. a resp. limitata | Società | Ente strumentale della Regione, con propria autonomia amministrativa e gestionale e personalità giuridica. I compiti riguardano la promozione e propaganda delle risorse turistiche locali. | 1,01% |

Il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo unico in materia di partecipazione pubblica” ed in particolare l’art. 4, comma 2, lett. a) prevede che “1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate;

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (omissis)”;

Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175. “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (T.U.S.P.) che, tra le altre cose, introduce alcuni adempimenti obbligatori in capo all'ente controllante in particolare, ai sensi dell’art. 20, le Pubbliche Amministrazioni devono effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle Società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante liquidazione o cessione.

Per effetto del recepimento a livello provinciale delle norme del T.U.S.P., ai sensi dell’art. 18, comma 3 bis 1 della L.p. 10 febbraio 2005 n. 1 e dell’art. 24, comma 4 della L.p. 29 dicembre 2016 n. 19 e s.m. e i., gli Enti locali trentini sono tenuti ad adempiere al suddetto obbligo di ricognizione periodica con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno;

Il comune ha provveduto alla revisione ordinaria delle partecipazioni con deliberazione consiliare n. 33 del 27/12/2023.

3.7. PARTECIPAZIONI INDIRETTE DEL COMUNE

| NOME PARTECIPATA | QUOTE DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE |
|--|---|
| Consorzio dei Comuni Trentini S.c. | |
| SET DISTRIBUZIONE S.p.A. | 0,046% |
| Federazione Trentina della Cooperazione Soc. Coop. | 0,132% |
| Cassa Rurale di Trento BCC Soc.Coop | 0,044% |

3.8 ASSEVERAZIONI CON I PROPRI ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE

Si riporta nella tabella sottostante l'informativa sugli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione, nella quale viene data evidenza analitica delle eventuali discordanze.

| Organismo partecipato | Debito del Comune comunicato dalla Società | Debito del Comune conservato nei residui passivi del conto del bilancio | Credito del Comune comunicato dalla Società | Credito del comune conservato nei residui attivi del conto del bilancio | Note |
|---|---|---|--|---|------|
| ASIA - Azienda Agricola per l'Igiene Ambientale | 3.450,65 | 3.450,65 | 0,00 | 0,00 | |
| Consorzio dei Comuni Trentini - Società cooperativa | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Trentino Digitale S.p.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Trentino Riscossioni S.p.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| APT - Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

3.9 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

3.10 GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;

la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;

la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

L'ente non ha rilasciato garanzie fideiussorie.

3.11 PROSPETTO CERTIFICAZIONE COVID 19

Con successivi provvedimenti della Giunta Provinciale adottati nel corso del 2020 sono state assegnate ai comuni trentini le risorse relative al fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all' articolo 106 del DL 34/2020, convertito dalla L. 77/2020.

Come previsto dalla normativa vigente, tali risorse sono state oggetto di certificazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base delle disposizioni definite con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno n. 59033 del 1 aprile 2021, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (che ha sostituito integralmente il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 212342 del 3 novembre 2020 e i relativi allegati).

I comuni con provvedimenti della Giunta Provinciale nel corso del 2021 hanno ricevuto ulteriori risorse.

Le risorse non utilizzate nel 2020 (e quindi confluite nell'avanzo vincolato 2020) e le risorse 2021 sono oggetto di certificazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base delle disposizioni definite con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno n. 273932 del 28 ottobre 2021 concernente la certificazione per l'anno 2021 della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell'articolo

1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Conciliazione con l'avanzo vincolato allegato A/2

Con deliberazione della Giunta Provinciale n.487 del 2023 sono stati approvati i criteri e le modalità delle regolazioni finanziarie dei fondi di cui all'art. 106 D.L. 34 del 2020 e dei ristori specifici di spesa rientranti nelle certificazioni COVID 19 del triennio 2020-2021-2022. I comuni sono tenuti a restituire negli esercizi dal 2024 al 2027 le somme non utilizzate che il Comune ha interamente vincolato in avanzo. Il Comune ha provveduto pertanto ad adeguare l'avanzo vincolato con gli importi che è tenuto a restituire:

- nei vincoli da trasferimenti € 3.007.51

3.12. ELENCO CREDITI INESIGIBILI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO

Non ci sono crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio.

4.0 NOTA INTEGRATIVA SEMPLIFICATA AL PROSPETTO DI STATO PATRIMONIALE

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI CONTABILI

L'articolo 232 del T.U.E.L. al comma 2 prevede:

2. «Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'art. 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011».

Visto il Decreto Ministeriale del 12 Ottobre 2021:

“Gli enti che, in attuazione dell'art. 232, comma 2, del TUEL, si avvalgono della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale allegano al rendiconto la propria situazione patrimoniale elaborata seguendo le modalità semplificate di seguito individuate, secondo gli schemi previsti per l'attivo e il passivo patrimoniale dall'allegato 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011(omissis), aggiornati dal decreto ministeriale 1 settembre 2021 a decorrere dall'esercizio 2021 ed utilizzando i dati:

- *dell'inventario aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il rendiconto, che consentono di determinare il valore delle voci della Situazione patrimoniale indicate nel paragrafo 2;*
- *del rendiconto, ai fini della determinazione del valore delle voci della Situazione patrimoniale indicate nel paragrafo 3;*
- *dell'ultimo conto del patrimonio approvato o dell'ultima situazione patrimoniale approvata, ai fini della determinazione del valore delle voci della Situazione patrimoniale indicate nel paragrafo 4;*
- *extra-contabili, ai fini della determinazione del valore delle voci della Situazione patrimoniale indicate nel paragrafo 5 e per alcune voci delle disponibilità liquide.*

Attraverso tali dati gli enti procedono preliminarmente alla elaborazione del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato di cui all'allegato 6/3 al decreto legislativo n. 118 del 2011 riferito alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il rendiconto, inserendo gli importi riguardanti le attività e le passività dell'ente.

Successivamente, le voci del piano dei conti patrimoniale sono aggregate sulla base del raccordo individuato dal medesimo allegato n. 6/3 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che individua le relazioni tra i codici del piano dei conti patrimoniale e le voci dello Stato patrimoniale.

L'aggregazione delle voci del piano patrimoniale secondo tale raccordo consente di elaborare la situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il rendiconto.

Questo ente si è avvalso della facoltà di redigere la situazione patrimoniale al 31/12/2023

secondo gli schemi e le modalità stabilite dal DM 12 Ottobre 2021; si analizzano di seguito le principali voci movimentate ricordando che, in base al decreto, al fine di semplificare l'elaborazione della Situazione patrimoniale, le seguenti voci possono essere valorizzate con importo pari a 0.

AA Crediti vs. lo Stato ed altre Amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione;
ACI Rimanenze;
ACII1a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità;
ADI Ratei attivi;
AD2 Risconti attivi
PAIII Risultato economico dell'esercizio;
PD3 Acconti;
PEI Ratei passivi;
PEII1 Contributi agli investimenti
PEII2 Concessioni pluriennali
PEII3 Risconti passivi
Conti d'ordine.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Al fine della predisposizione dello Stato Patrimoniale gli enti si attengono ai criteri riportati ai paragrafi 6.1 e 6.2 del principio contabile applicato 4-3 del D. Lgs. N. 118/2011.

Le poste dell'attivo sono raggruppate in quattro macro-voci, contraddistinte da lettere maiuscole e precisamente:

A. Crediti verso lo stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione

Non sono presenti crediti di questo tipo.

B. Immobilizzazioni

2. L'elaborazione della situazione patrimoniale con modalità semplificate sulla base dei dati dell'inventario. Ai fini dell'elaborazione della situazione patrimoniale con modalità semplificate ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, è necessario che l'inventario risulti aggiornato. In caso di mancato aggiornamento dell'inventario, la «Situazione patrimoniale semplificata» non costituisce una rappresentazione veritiera della situazione patrimoniale dell'ente.

I dati dell'inventario aggiornato al 31 dicembre di ciascun anno sono utilizzati per la valorizzazione delle seguenti voci dello schema di stato patrimoniale di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo

n. 118 del 2011, comprese le relative sottovoci, escluse quelle riguardanti le immobilizzazioni in corso e acconti per le quali si rinvia al paragrafo 4:

ABI Immobilizzazioni immateriali

ABII Immobilizzazioni materiali

ABIII - Altre immobilizzazioni materiali.

Alle voci dell'inventario aggiornato, comprese quelle riguardanti i beni demaniali e i beni immateriali, deve essere applicata la codifica prevista per il modulo patrimoniale del piano dei conti integrato (allegato 6/3 al decreto legislativo n. 118 del 2011), evitando, anche attraverso l'inserimento di nuove voci, l'applicazione del criterio della prevalenza.

L'inventario deve comprendere anche i beni che sono entrati nella disponibilità dell'ente a seguito di un'operazione di leasing finanziario o di compravendita con "patto di riservato dominio" ai sensi dell'art. 1523 e ss del Cod. civ., da iscrivere con apposite voci che consentono di evidenziare che trattasi di beni non ancora di proprietà dell'ente.

[paragrafo 4]

ABI6 Immobilizzazioni (immateriali) in corso ed acconti, riguardanti cespiti immateriali di proprietà e nella piena disponibilità dell'ente non ancora inventariati e non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, in attesa di essere utilizzati. La voce è valorizzata per un importo pari alla spesa liquidata o liquidabile nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti per la realizzazione dei beni immateriali, compresi gli eventuali costi di acquisto delle materie prime necessarie alla realizzazione del bene immateriale e i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (immateriali, materiali e mano d'opera diretta, spese di progettazione, forniture esterne, i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in economia, quali ad esempio quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari. Non sono comprese le spese generali ed amministrative sostenute dall'ente);

ABIII3 Immobilizzazioni (materiali) in corso ed acconti, riguardanti cespiti materiali di proprietà e nella piena disponibilità dell'ente non ancora inventariati e non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, in attesa di essere utilizzati. La voce è valorizzata con le modalità indicate per le immobilizzazioni

immateriale in corso ed acconti;

| | | B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
|-----|------|---|----------------------|----------------------|
| I | | <u>Immobilizzazioni immateriali</u> | | |
| | 1 | Costi di impianto e di ampliamento | - | - |
| | 2 | Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | - | - |
| | 3 | Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | - | - |
| | 4 | Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | - | 90,36 |
| | 5 | Avviamento | - | - |
| | 6 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | - | - |
| | 9 | Altre | - | - |
| | | Totale immobilizzazioni immateriali | - | 90,36 |
| | | <u>Immobilizzazioni materiali</u> | | |
| II | 1 | Beni demaniali | 9.872.761,01 | 9.645.906,38 |
| | 1.1 | Terreni | - | - |
| | 1.2 | Fabbricati | - | - |
| | 1.3 | Infrastrutture | 9.872.761,01 | 9.645.906,38 |
| | 1.9 | Altri beni demaniali | - | - |
| III | 2 | Altre immobilizzazioni materiali | 5.163.074,41 | 3.611.338,67 |
| | 2.1 | Terreni | 132.006,56 | 132.006,56 |
| | a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | - | - |
| | 2.2 | Fabbricati | 4.342.881,09 | 2.876.840,17 |
| | a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | - | - |
| | 2.3 | Impianti e macchinari | 497.487,75 | 541.984,27 |
| | a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | - | - |
| | 2.4 | Attrezzature industriali e commerciali | 43.287,38 | 52.852,32 |
| | 2.5 | Mezzi di trasporto | - | - |
| | 2.6 | Macchine per ufficio e hardware | 418,12 | 1.924,89 |
| | 2.7 | Mobili e arredi | 4.451,84 | 5.730,46 |
| | 2.8 | Infrastrutture | 142.541,67 | - |
| | 2.99 | Altri beni materiali | - | - |
| | 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 45.487,81 | 1.839.746,26 |
| | | Totale immobilizzazioni materiali | 15.081.323,23 | 15.096.991,31 |

I dati rilevati corrispondono a quanto dichiarato dall'inventario dell'ente che è stato aggiornato negli anni capitalizzando gli impegni contabilizzati in conto competenza delle spese in conto capitale, al netto degli impegni non riconducibili al patrimonio dell'Ente. Sui beni sono poi stati calcolati i relativi ammortamenti come previsto dal principio contabile.

Immobilizzazioni finanziarie

ABIV 1 Partecipazioni (che costituiscono immobilizzi) riguardante le partecipazioni azionarie e non azionarie in enti e società controllate e partecipate detenute al 31 dicembre, iscritte nell'attivo patrimoniale sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data del 31 dicembre, si ritengono durevoli, salva la possibilità, di valutare tali partecipazioni al "metodo del patrimonio netto" di cui all'art. 2426 n. 4 Codice civile. Gli enti adottano il criterio del costo di acquisto o del metodo del patrimonio netto nel rispetto del principio contabile generale n. 11 della continuità e della costanza di cui all'allegato nr. 1. Per le partecipazioni che non sono state acquistate attraverso operazioni di compravendita, cui non è possibile applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del "valore del patrimonio netto". La voce comprende anche le partecipazioni al fondo di dotazione di enti istituiti senza conferire risorse, o che non hanno valore di liquidazione in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante. Per evitare sopravvalutazioni del patrimonio, nella voce "altre riserve indisponibili" del patrimonio netto è iscritto il valore delle partecipazioni che non hanno valore di liquidazione registrato nell'attivo;

Di seguito si riepiloga la situazione delle partecipazioni

| Tipologia | Ragione sociale | % Diretta | Criterio di valutazione | PN Società al 31/12 | Valore partecipazione 31/12 | Riserva 31/12 |
|------------------------|---|-----------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|
| 1.2.3.01.06.01.00 1 | Consorzio dei Comuni Trentini | 0,5100% | Patrimonio netto anno n | 5.998.394,00 | 30.591,81 | 30.591,81 |
| 1.2.3.01.05.01.00 1 | Trentino Riscossioni S.p.A. | 0,0060% | Patrimonio netto anno n | 4.840.849,00 | 290,45 | 290,45 |
| 1.2.3.01.05.01.00 1 | Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone - Valle Laghi Soc. Coop.a resp. Limitata | 1,0100% | Patrimonio netto anno n | 614.159,00 | 6.203,01 | 6.203,01 |
| 1.2.3.01.05.01.00 1 | Trentino Digitale Spa | 0,0029% | Patrimonio netto anno n-1 | 42.233.496,00 | 1.224,77 | 1.224,77 |
| 1.2.3.01.11.01.00 1 | ASIA | 0,7600% | Patrimonio netto anno n-1 | 5.690.687,00 | 43.249,22 | 43.249,22 |

A) Attivo circolante

In generale, i crediti sono iscritti nello stato patrimoniale al netto dell'importo del relativo fondo svalutazione crediti e incrementati dell'importo degli eventuali residui attivi stralciati dal conto del bilancio in attuazione del paragrafo 9.1 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria concernente la gestione dei residui.

Durante l'anno sono stati registrati in finanziaria residui attivi finali per € 1.031.481,11, iscritti a patrimonio, in aggiunta alla quota di Iva a Credito, al netto del Fondo Svalutazione Crediti:

| QUADRATURA CREDITI | | |
|------------------------------------|-------------------|-----|
| Totale residui attivi | 1.031.481,11 | (+) |
| Crediti stralciati da finanziaria | - | (+) |
| FCDE da finanziaria | 77.055,52 | (-) |
| FCDE per crediti stralciati | - | (-) |
| Conti correnti postali | - | (-) |
| Altri conti correnti bancari | - | (-) |
| Crediti fuori da finanziaria (Iva) | 41.402,00 | (+) |
| Totale | 995.827,59 | |
| Totale Crediti SP | 995.827,59 | |

ACIV Disponibilità liquide: importi giacenti sui conti bancari, di tesoreria statale e postali dell'ente, nonché assegni, denaro e valori bollati. Tali importi sono determinati sulla base dei dati risultanti nel prospetto SIOPE delle disponibilità liquide allegato al rendiconto in attuazione dell'articolo 77-quater, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

| | | | | |
|----|---|--|-------------------|------------------|
| IV | | <u>Disponibilità liquide</u> | | |
| | 1 | Conto di tesoreria | 356.930,76 | 80.410,40 |
| | a | <i>Istituto tesoriere</i> | 356.930,76 | 80.410,40 |
| | b | <i>presso Banca d'Italia</i> | - | - |
| | 2 | Altri depositi bancari e postali | - | - |
| | 3 | Denaro e valori in cassa | - | - |
| | 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | - | - |
| | | Totale disponibilità liquide | 356.930,76 | 80.410,40 |

Il totale dell'Istituto tesoriere corrisponde alle movimentazioni di cassa registrate dall'ente:

| CONTO CORRENTE DI TESORERIA | | | |
|-----------------------------|---|--|-------------------|
| Codice | De scrizione voce | | Importo |
| 1100 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) | | 80.410,40 |
| 1200 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) | | 1.534.997,21 |
| 1300 | PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) | | 1.258.476,85 |
| 1400 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3) | | 356.930,76 |

B) Ratei e risconti attivi

La fattispecie non sussiste.

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Il passivo viene riclassificato nei nuovi prospetti in 5 macro voci:

A. PATRIMONIO NETTO

5. L'elaborazione delle voci del Patrimonio netto.

In considerazione dell'evoluzione normativa tempo per tempo occorsa e dei conseguenti aggiornamenti degli schemi previsti per l'attivo e il passivo patrimoniale dall'allegato 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, l'elaborazione delle voci del Patrimonio netto segue differenti regole a seconda dell'anno cui si riferisce la Situazione Patrimoniale. Nello specifico:

- *per il solo anno 2019, primo anno di adozione delle presenti regole di redazione semplificata della situazione patrimoniale, le voci delle riserve del patrimonio netto PAIIa e PAIIb possono essere determinate sulla base delle informazioni ricavabili dall'ultimo conto del patrimonio approvato. In assenza di informazioni disponibili, le due voci sono valorizzate a 0.*

La voce PAI "Fondo di dotazione dell'ente" al 31 dicembre 2019 è determinata al termine delle attività di elaborazione della Situazione patrimoniale 2019, per un importo pari alla seguente somma algebrica:

- + totale dell'attivo,
- totale delle voci del passivo diverse da quelle riguardanti il Patrimonio netto,
- il valore attribuito alle riserve del Patrimonio netto.

□ per il solo anno 2020, alle voci della Situazione patrimoniale riguardanti il fondo di dotazione e le riserve del patrimonio netto PAIIb sono attribuiti valori pari a quelli risultanti dalle corrispondenti voci dell'ultimo Stato patrimoniale approvato, tenendo conto delle variazioni eventualmente deliberate dal Consiglio comunale mentre la voce PAIIa "Riserve da risultato economico di esercizi precedenti" al 31 dicembre 2020 è determinata al termine delle attività di elaborazione della Situazione patrimoniale, per un importo pari alla seguente somma algebrica:

- + totale dell'attivo,
- totale delle voci del passivo diverse da quelle riguardanti il Patrimonio netto,
- il valore attribuito alle altre voci del Patrimonio netto.

Per i soli anni 2019 e 2020, nei casi in cui il Fondo di dotazione e/o la voce PA II a "Riserve da risultato economico di esercizi precedenti" assumono valore negativo è possibile ridurre le altre riserve disponibili.

- *A decorrere dal 2021, a seguito dell'adozione della nuova articolazione delle voci del patrimonio netto nel passivo patrimoniale che consente di attribuire valore negativo solo alle voci PA III Risultato economico dell'esercizio, PA IV Risultati economici di esercizi precedenti e PA V Riserve negative per beni indisponibili, per la quantificazione delle voci del patrimonio netto si applicano le seguenti regole generali, vevoli anche per gli esercizi 2019 e 2020 relativamente alla voci PAIIc, PAIIId, PAIIe e PAIII:*

PA I "Fondo di dotazione" e le Riserve disponibili PA II b "Riserve da capitale" e PA II f "altre riserve disponibili". A tali voci sono attribuiti valori pari a quelli risultanti dalle corrispondenti voci dell'ultimo Stato patrimoniale approvato, tenendo conto delle variazioni eventualmente deliberate dal Consiglio comunale. Dal 2021 tali voci possono assumere esclusivamente valore positivo o pari a zero. Con riferimento all'anno 2021, in occasione della prima adozione della nuova articolazione delle voci del patrimonio netto, alle voci in esame che nello Stato patrimoniale 2020 presentavano un valore negativo è attribuito un importo pari a zero. Il valore negativo è attribuito (sommandolo algebricamente) alla nuova voce PA V "Riserve negative per beni indisponibili" nei limiti dell'ammontare delle riserve indisponibili del Patrimonio netto, previo utilizzo di tutte le

riserve disponibili salvo le quote delle riserve da permessi da costruire che si prevede di destinare al finanziamento di beni del demanio e del patrimonio indisponibile. Pertanto, con riferimento all'anno 2021, prima di valorizzare la voce

PA V "Riserve negative per beni indisponibili", sono ridotti i valori positivi delle riserve disponibili;

PAIIc Riserve da permessi di costruire, è attribuito un valore pari a:

+ l'importo della voce PAIIc "Riserve da permessi di costruire" dell'ultimo stato patrimoniale approvato tenendo conto delle variazioni eventualmente deliberate dal Consiglio comunale, al netto delle risorse utilizzate per la realizzazione di opere di urbanizzazione aventi natura di beni demaniali e patrimoniali indisponibili;

+ l'importo delle entrate accertate nell'esercizio di riferimento alla voce del modulo finanziario del piano dei conti integrato E.4.05.01.01.001 "permessi da costruire" non destinate alla copertura delle spese correnti e non utilizzate per la realizzazione di opere di urbanizzazione aventi natura di beni demaniali e patrimoniali indisponibili;

- gli ammortamenti riguardanti i beni finanziati dai permessi di costruire diversi dalle opere di urbanizzazione demaniale e del patrimonio indisponibile³.

La riserva non riguarda le opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile, che sono comprese tra le riserve PAIIId.

La quota parte delle "riserve da permessi da costruire" da destinare al finanziamento di opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile può non essere utilizzata per la copertura della voce "riserve negative per beni indisponibili".

Dal 2021 tale voce può assumere esclusivamente valore positivo o pari a zero.

PAIIId Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali, è attribuito un importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali" al netto degli ammortamenti, corrispondente a quello iscritto nell'attivo patrimoniale. Dal 2021 tale voce può assumere esclusivamente valore positivo o pari a zero.

PAIIe Altre riserve indisponibili, è attribuito un valore pari a quello delle partecipazioni che non hanno valore di liquidazione iscritte nell'attivo. Si tratta delle partecipazioni il cui statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante. Dal 2021 tale voce può assumere esclusivamente valore positivo o pari a zero.

PAIII Risultato economico dell'esercizio, è sempre attribuito un importo pari a 0.

PAIV Risultati economici di esercizi precedenti, è una voce introdotta con decorrenza dall'anno 2021 ed è determinata al termine delle attività di elaborazione della Situazione patrimoniale semplificata per un importo pari alla seguente somma algebrica:

+ totale dell'attivo,

- totale delle voci del passivo diverse da quelle riguardanti il Patrimonio netto,

- il valore attribuito alle altre voci del Patrimonio netto.

PAV Riserve negative per beni indisponibili, è una voce introdotta con decorrenza dall'anno 2021 e può assumere solo valore negativo.

Con riferimento all'esercizio 2021 a tale voce sono attribuiti gli eventuali importi negativi iscritti nello stato patrimoniale 2020 per le voci che dal 2021 possono assumere esclusivamente valore positivo o pari a zero, nei limiti dell'ammontare delle riserve indisponibili del Patrimonio netto, previo utilizzo di tutte le riserve disponibili salvo le quote delle riserve da permessi da costruire che si prevede di destinare al finanziamento di beni del demanio e del patrimonio indisponibile.

A decorrere dal 2022, la voce si riduce annualmente di un importo pari alla riduzione delle riserve indisponibili del Patrimonio netto rispetto all'esercizio precedente.

Invece, se le riserve indisponibili risultano incrementate rispetto all'esercizio precedente a seguito dell'acquisizione di beni indisponibili o dell'incremento del loro valore, ad esempio in caso di manutenzione straordinaria di beni demaniali, la voce "Riserve negative per beni indisponibili" è incrementata in relazione al peggioramento della voce PAIV "Risultati economici di esercizi precedenti

nell'esercizio", se negativa. In particolare, se al termine delle elaborazioni della Situazione patrimoniale semplificata la voce PAIV "Risultati economici di esercizi precedenti nell'esercizio" è negativa e presenta un peggioramento rispetto all'importo dell'esercizio precedente, nel caso in cui anche il valore attribuito alle riserve indisponibili presenti un incremento rispetto all'esercizio precedente, è necessario incrementare la voce "Riserve negative per beni indisponibili" di un importo pari al minore tra l'incremento delle riserve negative indisponibili e quello registrato dal valore negativo della voce PAIV "Risultati economici di esercizi precedenti". La corretta valorizzazione della voce "Riserve negative per beni indisponibili" evita che l'incremento dei beni indisponibili sia attribuito alla voce "Risultati economico di esercizi precedenti" e interpretato come un evento negativo di natura patrimoniale.

In ogni caso, la voce "Riserve negative per beni indisponibili" non può presentare un importo superiore, in valore assoluto, a quello delle riserve indisponibili di cui alle voci PAIId e PAIIE e non può essere valorizzata se risultano riserve disponibili. Pertanto, le riserve disponibili devono essere sempre destinate a riduzione della voce "Riserve negative per beni indisponibili", salvo le quote delle riserve da permessi da costruire che si prevede di destinare al finanziamento di beni del demanio e del patrimonio indisponibile.

Ai fini dell'elaborazione del rendiconto 2021, nello stato patrimoniale 2021 aggiornato al nuovo schema, a tutte le voci del patrimonio netto della colonna 2020 è attribuito un importo pari a "0", salvo la voce "Totale Patrimonio netto (A)" cui è imposto l'importo dello stato patrimoniale 2020.

In ogni caso gli enti possono valorizzare i dati relativi all'esercizio 2020 applicando retroattivamente l'aggiornamento dello schema dello stato patrimoniale.

Nella nota integrativa sono evidenziati gli effetti dell'adozione del nuovo schema del patrimonio netto per entrambi gli esercizi.

| | | A) PATRIMONIO NETTO | | |
|-----|---|--|----------------------|----------------------|
| I | | Fondo di dotazione | 3.660.643,07 | 3.660.643,07 |
| II | | Riserve | 15.162.882,49 | 9.652.092,14 |
| | a | da risultato economico di esercizi precedenti | | |
| | b | da capitale | - | - |
| | c | da permessi di costruire | - | - |
| | d | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 15.081.323,23 | 9.652.092,14 |
| | e | altre riserve indisponibili | 81.559,26 | - |
| | f | altre riserve disponibili | - | - |
| III | | Risultato economico dell'esercizio | - | - |
| IV | | Risultati economici di esercizi precedenti | - | 1.777.835,64 |
| V | | Riserve negative per beni indisponibili | -3.542.127,27 | - |
| | | TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 15.281.398,29 | 15.090.570,85 |

Avendo l'ente elaborato un bilancio economico patrimoniale per l'anno 2022, per il patrimonio netto, si è partiti dai dati dell'anno precedente e si sono movimentate le voci con i valori rilevati nel rendiconto 2023.

In particolare:

I. FONDO DI DOTAZIONE: l'importo già determinato in precedenza è rimasto uguale;

II. RISERVE

- a. risultato economico di esercizi precedenti: tale voce risulta sostituita dalla voce "Risultati economici di esercizi precedenti" a partire dal rendiconto 2021.
- b. riserve da capitale: non sono state rilevate;
- c. riserve da permessi di costruire: le riserve "da permessi di costruire" generate negli esercizi precedenti sono utilizzate a copertura delle "Riserve da risultato economico di esercizi precedenti" per la quota necessaria, e di fatte confluire per la restante parte nelle "Altre riserve distintamente indicate n.a.c.", come da chiarimenti indicati nella FAQ arconet n. 45 di seguito riportata:

“A seguito dell’inserimento, nello Stato patrimoniale degli enti territoriali, della voce PAIIId riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali”, di importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell’attivo patrimoniale, la voce PAIIc “Riserve da permessi di costruire” non riguarda le opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile. I comuni che non hanno ancora provveduto, sono invitati a riclassificare le riserve riguardanti le opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile dalla voce PAIIc alla voce PAIIId, e a verificare se le due riserve presentano duplicazioni. In tal caso la voce PAIIc deve essere ridotta incrementando le altre riserve disponibili del patrimonio netto migliorando, prioritariamente, le riserve che presentano importi negativi.

Tale riserva ha valore pari a 0 per l’anno 2023;

- d. riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali: sono state aggiornate all’importo rilevato dall’inventario;
 - e. altre riserve indisponibili: poiché l’ente ha valorizzato le partecipazioni con il criterio del patrimonio netto, gli utili conseguiti rispetto il costo storico d’acquisto vengono rilevati tra dette riserve, come da principio contabile applicato 4/3, punto 6.1.3;
- III. RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO: come da indicazione del D.M. 12 Ottobre 2021 a tale voce è sempre attribuito un importo pari a zero;
- IV. RISULTATI ECONOMICI DI ESERCIZI PRECEDENTI: il valore è determinato dal risultato degli anni precedenti e dalle variazioni delle voci di stato patrimoniale, come da normativa vigente riportata nelle pagine precedenti;
- V. RISERVE NEGATIVE PER BENI INDISPONIBILI: il valore è determinato da eventuali importi negativi presenti nelle risultanze dell’esercizio precedente che, a partire dal 2021 possono assumere esclusivamente valore positivo o pari a zero, nei limiti delle riserve indisponibili, dopo aver utilizzato tutte le riserve disponibili.

Si riporta l'elenco analitico delle voci che compongono il patrimonio netto:

| SP | Codice | Descrizione voce | Importo |
|---------------------------|--------------------|--|----------------------|
| P.A.I. | 2.1.1.02.01.01.001 | Fondo di dotazione | 3.660.643,07 |
| P.A.II.d | 2.1.2.04.02.01.001 | Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 15.081.323,23 |
| P.A.II.e | 2.1.2.04.03.01.001 | Riserve indisponibili derivanti da partecipazioni senza valore di liquidazione | 81.559,26 |
| P.A.V. | 2.1.6.01.01.01.001 | Riserve negative per beni indisponibili | -3.542.127,27 |
| Totale complessivo | | | 15.281.398,29 |

B. FONDI PER RISCHI E ONERI

Le voci PB della Situazione patrimoniale riguardanti i Fondi per rischi e oneri sono iscritte per un importo pari alle quote accantonate nel risultato di amministrazione (allegato a dello schema di rendiconto di cui all'allegato 10 del decreto legislativo n. 118 del 2011), salvo il FCDE il cui valore non è inserito nella Situazione patrimoniale nelle voci PB "Fondi per rischi e oneri" ma solo nel piano dei conti patrimoniale, alla voce 2.2.4.01.01.01.001 "Fondo svalutazione crediti", incrementato dell'importo degli eventuali residui attivi stralciati dal conto del bilancio in attuazione del paragrafo 9.1 del richiamato Principio contabile applicato della contabilità finanziaria concernente la gestione dei residui.

Anche la voce concernente il "Trattamento di fine rapporto" è iscritta nella Situazione patrimoniale al 31 dicembre di ciascun anno per un importo pari all'eventuale quota accantonata nel risultato di amministrazione del medesimo anno da parte di chi si avvale di personale che riceve il TFR direttamente dall'ente, senza l'intervento di un ente di previdenza. In tal caso, le voci PB "Fondi per rischi e oneri" non comprendono la quota del risultato di amministrazione accantonata nel TFR essendo quest'ultima indicata alla voce PC della situazione patrimoniale.

Se l'ente non ha effettuato gli accantonamenti in contabilità finanziaria per il TFR e non è possibile ricostruire l'importo dovuto al 31 dicembre di un dato anno ai dipendenti che ricevono il TFR direttamente dall'ente, la voce è valorizzata a 0 e, in caso di successiva adozione della contabilità economico patrimoniale, gli oneri riguardanti il TFR saranno posti interamente a carico degli esercizi in cui sono erogati.

Nel seguente prospetto è mostrato il dettaglio analitico dei fondi al 31/12/2023

| Conto | Desc conto | Desc. Accantonamenti | 31/12/2023 |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------|
| 2.2.9.99.99.99.999 | Fondo per trattamento fine rapporto | TFM | 6.003,20 |
| 2.2.9.99.99.99.999 | Altri fondi | Fondo contenzioso | - |
| 2.2.9.99.99.99.999 | Altri fondi | Fondo produttività | 1.095,15 |
| 2.2.9.99.99.99.999 | Altri fondi | Gettoni di presenza consiglieri | 390,60 |
| 2.3.1.01.01.01.001 | Fondo per trattamento fine rapporto | TFR | 68.957,85 |

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

La fattispecie non sussiste.

D. DEBITI

PD1 Debiti da finanziamento: sono determinati, per ciascuna delle voci che li riguardano, sommando i residui passivi con gli impegni imputati agli esercizi successivi o degli impegni automatici disposti a seguito di operazioni di finanziamento dell'ente.

Di seguito si riporta la valorizzazione al 31.12.2023 dell'indebitamento dell'ente:

| Soggetto | Tipologia scadenza | Debito residuo al 31/12/2022 | Quota rimborsata nel 2023 | Debito residuo al 31/12/2023 |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| TOTAL E | | 594.034,65 | 108.006,30 | 486.028,35 |
| Provincia Autonoma di Trento | Medio/lungo termine | 594.034,65 | 108.006,30 | 486.028,35 |

Gli altri debiti sono determinati sommando i residui passivi.

Durante l'anno sono stati registrati in finanziaria residui passivi finali per € 671.767,40, che trovano riscontro nel patrimonio in aggiunta ai valori dei debiti di finanziamento, come da prospetto seguente:

| QUADRATURA DEBITI | | |
|--|---------------------|-----|
| Totale residui passivi | 671.767,40 | (+) |
| Debiti da finanziamento | 486.028,35 | (+) |
| Debiti fuori da finanziaria (iva) | | (+) |
| Residui passivi riclassificati tra i debiti da finanziamento | | |
| Totale | 1.157.795,75 | |
| Totale Debiti SP | 1.157.795,75 | |

E. RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Al fine di semplificare l'elaborazione della Situazione patrimoniale, come previsto dal DM 12 ottobre 2021, l'ente si avvale della facoltà di valorizzare con importo pari a 0 le voci:

PEI Ratei passivi;

PEII1 Contributi agli investimenti

PEII2 Concessioni pluriennali

PEII3 Risconti passivi

CONTI D'ORDINE

Anche negli enti pubblici devono essere iscritti, in calce allo stato patrimoniale, i conti d'ordine, suddivisi nella consueta triplice classificazione: rischi, impegni, beni di terzi, che registrano gli accadimenti che potrebbero produrre effetti sul patrimonio dell'ente in tempi successivi a quelli della loro manifestazione.

Si tratta, quindi, di fatti che non hanno ancora interessato il patrimonio dell'ente, cioè che non hanno comportato una variazione quali-quantitativa del patrimonio, e che, di conseguenza, non sono stati registrati in contabilità generale economico-patrimoniale, ovvero nel sistema di scritture finalizzato alla determinazione periodica della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'ente.

Le "voci" poste nei conti d'ordine non individuano elementi attivi e passivi del patrimonio poiché sono registrate tramite un sistema di scritture secondario o minore (improprio per alcuni Autori) che, perché tale, è distinto ed indipendente dalla contabilità generale economico-patrimoniale.

Pertanto, gli accadimenti contabilmente registrati nei sistemi minori non possono in alcun caso costituire operazioni concluse di scambio di mercato ovvero operazioni di gestione esterna che abbiano comportato movimento di denaro in entrata o in uscita (variazione monetaria) o che abbiano comportato l'insorgere effettivo e comprovato di un credito o di un debito (variazione finanziaria). Lo scopo dei "conti d'ordine" è arricchire il quadro informativo di chi è interessato alla situazione patrimoniale e finanziaria di un ente. Tali conti, infatti, consentono di acquisire informazioni su un fatto rilevante accaduto, ma che non ha ancora tutti i requisiti indispensabili per potere essere registrato in contabilità generale.

Secondo quanto previsto dal Decreto 10 Novembre 2020 del MEF:

Gli enti che si avvalgono della facoltà di non valorizzare le voci dei conti d'ordine riguardanti le garanzie e i beni di terzi in uso e i beni dati in uso a terzi, dedicano una particolare attenzione all'illustrazione, nella Relazione sulla gestione, delle informazioni previste dall'art. 11, comma 6, lettere l) e m) del decreto legislativo n. 118 del 2011, riguardanti:

- *l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;*
- *l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti.*

Al fine di semplificare l'elaborazione della Situazione patrimoniale, come previsto dal DM 12 ottobre 2021, l'ente si avvale della facoltà di valorizzare con importo pari a 0 la voce "Conti d'ordine".

CONCLUSIONE

Le risultanze della gestione 2023 evidenziano un Fondo di dotazione ed un totale di Patrimonio netto positivi, non si evidenziano quindi criticità da sanare.